



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA
Tel.: +39 0971668307
P.E.C. [ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cer
t.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

ALLEGATO 5

**GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO
QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER
OCULISTICA OCCORRENTE ALL’AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN
CARLO” DI POTENZA, ALL’A.S.P. DI POTENZA E ALL’A.S.M. DI MATERA**

SIMOG: gara n. 7883017

CAPITOLATO SPECIALE



S O M M A R I O

- Art. 1 - Oggetto*
- Art. 2 - Cessione dei contratti attuativi di fornitura e subappalto*
- Art. 3 - Durata dei contratti attuativi di fornitura*
- Art. 4 - Cauzione definitiva*
- Art. 5 - Stipulazione dei contratti attuativi di fornitura*
- Art. 6 - Assistenza tecnica e manutenzione Full-Risk*
- Art. 7 - Requisiti per l'installazione e l'esercizio*
- Art. 8 - Verifica di conformità*
- Art. 9 - Documentazione fornita all'Azienda Sanitaria*
- Art. 10 - Controllo sulla esecuzione dei contratti attuativi di fornitura*
- Art. 11 - Obblighi e responsabilità della Ditta Aggiudicataria*
- Art. 12 - Personale della Ditta Aggiudicataria addetto alla fornitura*
- Art. 13 - Sostituzione e aggiornamento tecnologico*
- Art. 14 - Prezzo del contratto attuativo di fornitura*
- Art. 15 - Revisione prezzi*
- Art. 16 - Condizioni di esecuzione*
- Art. 17 - Modalità di fatturazione e pagamento*
- Art. 18 - Penalità*
- Art. 19 - Modalità di applicazione delle penalità*
- Art. 20 - Risoluzione del contratto attuativo di fornitura*
- Art. 21 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità*
- Art. 22 - Trattamento dei dati*
- Art. 23 - Foro competente*
- Art. 24 - Osservanza al Codice di Comportamento*
- Art. 25 - Norma di rinvio*



Art. 1. - Oggetto

L'appalto ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento quinquennale della "fornitura di materiale specialistico per oculistica occorrente all'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza, all'A.S.P. di Potenza e all'A.S.M. di Matera", articolata in. n. 134 Lotti a base di gara, riportati nell'ambito del Capitolato Tecnico, dal quale si evincono le caratteristiche tecniche cui devono corrispondere i singoli prodotti offerti.

Le quantità dell'appalto, riportate nel suindicato Capitolato tecnico, tengono conto del normale fabbisogno presunto delle Aziende Sanitarie. Esse, pertanto, potranno subire variazioni quantitative in aumento o in diminuzione, in relazione alla reale attività. Si intendono, inoltre, autorizzate fin d'ora modifiche quantitative del suddetto fabbisogno in relazione a sopravvenute disposizioni normative, a diverse e/o nuove modalità organizzative della fornitura, ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

L'Azienda Sanitaria, comunque, si riserva il diritto, espressamente accettato dal fornitore con la sottoscrizione del presente capitolato in fase di gara, di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti assegnati, allorquando venissero ad essere variate le procedure sulla cui base sono stati previsti i relativi consumi, senza che ciò possa rappresentare elemento di qualsivoglia rivalsa da parte del fornitore.

Art. 2. – Cessione dei Contratti attuativi di fornitura e Subappalto

E' vietata la cessione dei Contratti attuativi di fornitura, fatto salvo quanto statuito dall'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 105, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il concorrente che intende ricorrervi deve indicare in sede di offerta la parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi.

È vietato alla Ditta Aggiudicataria (di seguito DA) cedere o affidare in subappalto senza l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto dei Contratti attuativi di fornitura di cui al presente Capitolato speciale.

La cessione dei Contratti attuativi di fornitura ed il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione dei Contratti attuativi di fornitura, determinando il diritto dell'Azienda ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.



La DA resterà ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte all'Azienda Sanitaria delle forniture subappaltate.

Art. 3. - Durata dei Contratti attuativi di fornitura

La durata dei Contratti attuativi di fornitura è stabilita in n. 60 mesi solari e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dei Contratti medesimi.

Art. 4. - Cauzione definitiva

L'appaltatore è tenuto a costituire una cauzione definitiva, calcolata in conformità a quanto statuito dall'articolo 103, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e presentata secondo le modalità nello stesso articolo previste.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dei Contratti attuativi di fornitura e dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

Art. 5. - Stipulazione dei Contratti attuativi di fornitura

La stipula dei Contratti attuativi di fornitura avverrà a seguito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro fra la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata e la DA a mezzo di atto pubblico amministrativo, che sarà formalizzato nei previsti termini di legge.

Fanno parte integrante degli Contratti attuativi di fornitura:

- *l'Accordo Quadro sottoscritto;*
- *il presente Capitolato speciale;*
- *il Disciplinare di gara;*
- *il Capitolato tecnico;*
- *il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;*
- *l'offerta della Ditta aggiudataria;*
- *la cauzione definitiva.*

Tutte le spese inerenti alla fase di stipula dei Contratti attuativi di fornitura sono a carico della DA. Per una più dettagliata descrizione degli adempimenti successivi alla conclusione della gara, si rimanda, comunque, al Disciplinare di gara.

I Contratti attuativi di fornitura verranno stipulati, con riferimento alla "tracciabilità dei flussi finanziari", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..



Art. 6. – Assistenza tecnica e manutenzione Full-Risk

Per tutta la durata del Service delle Apparecchiature (Lotti nn. 131 e 132), previste nell'ambito del Capitolato Tecnico, nonché della fornitura del relativo materiale di consumo, la DA si impegna a garantire assistenza tecnica qualificata per poter rispondere alle esigenze anche urgenti.

Per tale periodo nessun onere economico potrà essere richiesto per l'esecuzione di interventi di manutenzione sia ordinari che straordinari.

La Ditta si impegna, altresì, a fornire un'Apparecchiatura sostitutiva, accompagnata da dichiarazione di perfetta funzionalità ai sensi delle norme CEI applicabili, nel caso in cui il tempo di riparazione del guasto superi i 2 giorni lavorativi.

Art. 7 - Requisiti per l'installazione e l'esercizio

La Ditta dovrà elencare i requisiti installativi e di esercizio dei componenti significativi delle attrezzature offerte (Lotti nn. 131 e 132), in base al seguente elenco indicativo e non esaustivo:

- *requisiti elettrici ed impiantistici (corrente nominale e massima tensione di alimentazione, frequenza, numero fasi, descrizione delle batterie, necessità di alimentazione di emergenza, ecc.);*
- *tipi di allarmi e accortezze;*
- *nessità di particolari condizioni di funzionamento.*

Art. 8 – Verifica di conformità

Le Apparecchiature in Service (Lotti nn. 131 e 132), previste nell'ambito delle specifiche tecniche, oggetto del presente Capitolato speciale saranno verificate dall'Azienda Sanitaria ai sensi della normativa vigente. In sede di verifica di conformità, la DA dovrà produrre:

- *certificazione dell'Azienda di produzione attestante la data di fabbricazione ed il numero di matricola progressivo;*
- *dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'Apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza;*
- *eventuale ogni altro certificato, documento previsto dalla vigente normativa, relativo alla corretta installazione delle Attrezzature;*
- *manuali d'uso delle Apparecchiature installate e per la loro manutenzione, nonché le schede tecniche dei materiali installati.*



La verifica di conformità sarà caratterizzata sia da una fase tecnica che da una fase funzionale ed operativa ed ingloberà considerazioni prettamente tecniche con protocolli di test funzionali, riferimenti alla normativa vigente, etc..

In particolare, per quanto riguarda l'Apparecchiatura fornita, l'operazione di verifica di conformità è intesa a verificare:

- *l'accertamento della presenza delle Apparecchiature compresi i componenti hardware e software;*
- *la conformità al tipo ed ai modelli descritti nell'offerta della DA o nei suoi allegati, le caratteristiche prestazionali e funzionali descritte nell'offerta;*
- *l'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle Apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche nel manuale della DA, con prove di funzionamento anche mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico della Ditta medesima;*
- *effettuazione, a carico della DA, delle verifiche di sicurezza elettrica, generali e particolari - prestazionali, previste dalla normativa vigente.*

La DA dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che risultassero necessarie per garantire il corretto funzionamento di tutte le Apparecchiature o loro parti.

In generale, qualunque operazione consigliata nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura della DA.

La regolare verifica della fornitura non esonera, comunque, la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica stessa, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dalla Azienda Sanitaria ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati dell'Azienda Sanitaria, fa egualmente stato contro di essa.

Art. 9 - Documentazione fornita all'Azienda Sanitaria

La DA dovrà fornire all'Azienda Sanitaria, contestualmente all'installazione (Lotti nn. 131 e 132):

- *due copie del manuale d'uso delle Apparecchiature;*
- *una copia del Manuale di Manutenzione delle Apparecchiature, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore ("troubleshooting") ed eventuale software diagnostico.*



Durante il periodo di validità della fornitura, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a revisioni.

Art. 10. - Controllo sulla esecuzione dei Contratti attuativi di fornitura

L'Azienda Sanitaria, attraverso il Direttore dell'esecuzione dei Contratti attuativi di fornitura, eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione dei Contratti attuativi di fornitura, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la DA ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Il Direttore dell'Esecuzione dovrà redigere, in contraddittorio con l'appaltatore, specifico verbale di avvio dell'esecuzione.

Art. 11. – Obblighi e responsabilità della Ditta Aggiudicataria

Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto *de quo*, la DA dovrà provvedere ai seguenti adempimenti preliminari:

- *individuare un Referente per l'esecuzione della fornitura che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente. La DA deve comunicare il nome e il recapito telefonico del Referente della fornitura (e del suo sostituto in caso di impedimento di quest'ultimo) per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. A tale scopo il Referente e il suo eventuale delegato devono essere dotati di telefonia mobile ed essere sempre reperibili.*

Art. 12. - Personale della Ditta Aggiudicataria addetto alla fornitura

La DA dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle forniture relative al presente appalto, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel periodo temporale di vigenza del contratto, sollevando la Azienda Sanitaria da ogni responsabilità al riguardo.



L'Azienda Sanitaria si riserva, pertanto, il diritto di richiedere alla DA di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza della DA che potrà comportare la risoluzione del contratto.

Il personale addetto deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della DA, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti all'Azienda e/o a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

Per assicurare il corretto svolgimento della fornitura la DA si avvarrà di personale qualificato e lo impiegherà sotto la propria diretta responsabilità.

Il personale della DA dovrà mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante l'espletamento della fornitura, in merito all'organizzazione, alle attività svolte dall'Azienda Sanitaria e ad ogni altra notizia di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni contrattuali. La DA dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte da parte dell'Azienda riferite agli stessi.

Art. 13. – Sostituzione e aggiornamento tecnologico

La Ditta aggiudicataria deve obbligatoriamente consegnare prodotti e componenti nuovi di fabbrica e nella versione corrispondente all'offerta.

Nel caso in cui, in corso di contratto siano state introdotte versioni innovative della tipologia del prodotto oggetto di aggiudicazione, la DA si impegna alla sostituzione del prodotto aggiudicato, fornendo i nuovi prodotti senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda Sanitaria. A tal proposito, ne dà apposita comunicazione all'Azienda Sanitaria, specificando i motivi per cui viene proposta tale sostituzione e dovrà fornire la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le caratteristiche (nessuna esclusa) siano uguali al modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori. Il prodotto offerto in sostituzione deve essere fabbricato dalla stessa Ditta produttrice. La DA, inoltre, deve presentare per il nuovo prodotto tutta la documentazione prevista nel capitolato di gara.

L'Azienda Sanitaria si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta aggiudicata (o, comunque, caratteristiche non inferiori). Nel caso, invece, in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili, i nuovi prodotti



dovranno essere perfettamente rispondenti alle esigenze dell'Azienda Sanitaria e, comunque, con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.

Art. 14. - Prezzo dei Contratti attuativi di fornitura

Il prezzo dei Contratti attuativi di fornitura oggetto del presente appalto sarà quello offerto dalla DA.

In particolare, il prezzo sarà comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto fino al luogo indicato per la consegna e di ogni altra spesa accessoria ad esclusione dell'IVA.

Art. 15. - Revisione prezzi

La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 106, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 16. - Condizioni di esecuzione

Sono a carico della DA, intendendosi remunerati con il corrispettivo corrisposto dall'Azienda Sanitaria, le spese e i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto del presente capitolato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Le forniture debbono necessariamente essere rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico nonché a quelle contenute nell'Offerta Tecnica presentata dalla DA, ivi compresi le sostituzioni ed aggiornamenti tecnologici di cui al precedente art. 13. In ogni caso, la DA si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

La DA si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne l'Azienda Sanitaria da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti.

La DA è tenuta a reintegrare gratuitamente, sopportandone anche gli eventuali costi di trasporto e distribuzione, tutto il materiale che risultasse difettoso o comunque inutilizzabile.



Nel caso delle lentine intraoculari, accidentalmente inquinate, la DA si impegna a reintegrare gratuitamente le stesse nella misura dell'1% della relativa fornitura.

La DA si impegna a reintegrare il materiale fornito in conto deposito nel tempo massimo di 2 giorni lavorativi.

Art. 17. - Modalità di fatturazione e pagamento

La DA emetterà fattura su base mensile, o sulla base di quanto richiesto dagli Uffici aziendali competenti.

Le fatture, in formato elettronico, dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi:

- *indicazione dettagliata della merce consegnata;*
- *indicazione del provvedimento amministrativo di aggiudicazione;*
- *indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;*
- *indicazione della bolla di consegna;*
- *indicazione del CIG e del codice IPA dell'Azienda Sanitaria.*

Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che verranno restituite al fornitore stesso.

Le fatture verranno liquidate nei termini previsti dalla normativa in vigore, con l'importo decurtato delle eventuali penali.

L'Azienda Sanitaria applicherà una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (rif. Art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016).

Occorre precisare che il pagamento del corrispettivo dei Contratti attuativi di fornitura avverrà successivamente alla presentazione della relativa fattura da emettersi a seguito della consegna e a seguito della verifica sulla corretta erogazione delle forniture.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della DA (anche a seguito di ritardo dell'Azienda Sanitaria nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la DA stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell'attività sanitaria, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda medesima è portatrice.

La DA aggiudicataria può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell'Azienda Sanitaria. La



cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell'Azienda stessa.

È fatto obbligo alla DA di utilizzare conti correnti, bancari o postali, ovvero gli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 9 bis, della suindicata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Art. 18. - Penalità

Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della DA con riferimento all'attività oggetto del presente Capitolato speciale determinano l'onere da parte della DA stessa del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Azienda Sanitaria.

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l'Azienda Sanitaria medesima potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide ed incontestabili anche se effettuate dal solo Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Azienda medesima.

Il R.U.P. – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto – si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale netto in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- *per ogni giorno di ritardo nella prestazione dovuta;*
- *interruzione della fornitura, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dall'Azienda;*
- *violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003.*

In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, l'Azienda Sanitaria a discrezione si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso l'ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del codice civile.



Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta incompatibile con l'attività dell'Azienda Sanitaria, la stessa si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti amministrativi del caso, ponendo a carico del Fornitore le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

Art. 19. - Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della DA dipendenti dai Contratti attuativi di fornitura cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra la DA medesima e l'Azienda Sanitaria ed, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità saranno comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 20. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto attuativo della fornitura oggetto del presente Capitolato speciale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) *nel caso in cui sia stata pronunciata contro la DA, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, sentenza di fallimento;*
- b) *nel caso in cui taluno dei componenti degli organi di amministrazione o il Direttore Tecnico della DA siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;*
- c) *nel caso in cui la DA perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale la medesima DA si è aggiudicata l'appalto;*
- d) *in caso di frode, di grave negligenza e di violazione agli obblighi e alle condizioni contrattuali;*



- e) *in caso di cessione della DA, di cessazione di attività, oppure nel caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della DA;*
- f) *nei casi di cessione o subappalto non autorizzati;*
- g) *nel caso di interruzione della fornitura non giustificata per fatto della DA;*
- h) *per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;*
- i) *in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro i termini prescritti dall'Azienda appaltante;*
- j) *in tutti gli altri casi espressamente previsti dalle norme vigenti.*

L'Azienda Sanitaria ha facoltà di risolvere il contratto attuativo della fornitura, trattenendo la cauzione definitiva quale indennizzo, mediante mail PEC senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- a) *frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'attività;*
- b) *gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;*
- c) *inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l'assicurazione obbligatoria del personale;*
- d) *sospensione o rallentamento dell'attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare l'esecuzione regolare della fornitura de qua;*
- e) *subappalto non autorizzato;*
- f) *perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'attività quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;*
- g) *in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci del Legale Rappresentante in relazione all'inesistenza dei listini per elementi e/o materiali e/o prodotti oggetto dell'appalto;*
- h) *in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;*
- i) *in caso di annullamento del provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto;*
- j) *qualora il ritardo dall'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;*
- k) *nel caso in cui la DA non adegui i prezzi di aggiudicazione a quelli previsti nelle Convenzioni CONSIP divenute disponibili;*



- l) *nel caso di reiterati episodi di rottura o malfunzionamento dei beni oggetto di fornitura e servizio (a titolo puramente esemplificativo: rottura delle lenti intraoculari in fase di impianto, inefficienza dello strumentario ad assolvere la sua funzione elettiva).*

Qualora, entro i sette giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell'inadempienza, la DA non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria.

In caso di risoluzione del contratti attuativo di fornitura per inadempienza della DA, la Azienda medesima ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto attuativo di fornitura o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'Azienda si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all'entità della cauzione stessa.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente mediante mail PEC con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi. Alla DA inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto attuativo di fornitura risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 21. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L'Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ai dipendenti della DA e a persone terze per infortuni che possano verificarsi in dipendenza della fornitura appaltata, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto attuativo di fornitura stesso.

La DA è ritenuta responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto doloso o colposo causato dal proprio personale che cagioni danni a terzi o a cose di terzi, impegnandosi al relativo risarcimento.

L'appaltatore si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti disposizioni normative in relazione alle prestazioni erogate, sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione che il personale dipendente.



L'esecuzione dei Contratti attuativi di fornitura s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto attuativo di fornitura medesimo.

A tal scopo la DA fornirà all'Azienda appaltante ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 22. – Trattamento dei dati

La DA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente capitolato.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

La DA è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto attuativo di fornitura ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Reg. 2016/679/UE, al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e ai Documenti programmatici dei dati, relativo ai Presidi dell'Azienda Sanitaria Regionale. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente capitolato.

Art. 23. - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione dei Contratti attuativi di fornitura, sarà competente il Foro ove ha Sede legale l'Azienda Sanitaria committente, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 24. - Osservanza al Codice di Comportamento



La DA dichiara: di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria; di osservare le disposizioni in esso contenute; di essere consapevole che, in caso di violazione dei doveri contenuti nello stesso, l'affidamento sarà risolto.

Art. 25. - Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(indicare generalità, qualifica e firma)

(firma digitale)